



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO

D.R. n. 1052

IL RETTORE

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera f) dello Statuto dell'Ateneo;

VISTO l'art. 16 dell' R.D.L. 20.6.1935 n. 1071;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'11.2.2009 di approvazione del testo del Regolamento di disciplina degli studenti dell'Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 225 dell'11.2.2009 di adozione del Regolamento di disciplina degli studenti dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.12.2009 di approvazione del testo recante talune modifiche al Regolamento di disciplina degli studenti dell'Ateneo

DECRETA

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento di disciplina degli studenti dell'Ateneo di cui all'allegato atto che costituisce parte integrante del presente Decreto.
2. Le suddette modifiche hanno efficacia a far data dal presente Decreto.

Catanzaro, 17.12.2009


Il Rettore
Prof. Francesco Saverio Costanzo

**Modifiche al
regolamento di disciplina,
e norme di interpretazione autentica dello stesso**

Art. 1. Modifiche al regolamento di disciplina. – Al *Regolamento disciplinare* di Ateneo in atto vigente sono apportate, con effetto immediato, le seguenti modifiche:

- all'art. 5, comma 5, è aggiunto, dopo le parole "procedimento disciplinare", il seguente periodo: La comunicazione che precede non è necessaria quando l'illecito disciplinare è commesso dinanzi alla stessa *Commissione*; in tal caso, il termine, originario o prorogato ai sensi del comma successivo, per il completamento dei lavori della *Commissione* decorre dal giorno in cui è stato commesso il fatto costituente illecito disciplinare;

- all'art. 5, comma 6, dopo le parole "comma precedente", è aggiunto il seguente periodo: In ragione della complessità degli accertamenti da compiere, o per altre motivate ragioni, il Rettore può disporre, con proprio decreto, per singoli casi, o per categorie o gruppi di casi, una o più proroghe necessarie al compiuto svolgimento degli accertamenti indispensabili. Negli stessi casi, quando ricorrono gravi ragioni, e non risulta manifestamente evidente l'inesistenza dell'illecito disciplinare, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, possono essere adottate misure cautelari di durata superiore a sei mesi, purché non eccedenti, complessivamente, il termine di proroga concesso.

- all'art. 5, comma 8, dopo le parole "dieci giorni" è aggiunto il seguente periodo: Qualora l'illecito disciplinare sia stato commesso dinanzi alla stessa *Commissione*, non occorre la comunicazione di cui al comma precedente: in tal caso, la contestazione e gli avvisi in esso previsti sono fatti immediatamente e oralmente dalla stessa *Commissione*, ma la proposta di irrogazione di sanzione disciplinare non può essere deliberata dalla *Commissione* prima di venti giorni dal compimento dell'illecito, salva, in ogni caso, la possibilità del Rettore di adottare misure cautelari, con effetto immediato, sino all'adozione di determinazione definitiva della *Commissione* medesima.

- all'art. 8, comma 1, dopo le parole, "comma 4", è aggiunto il seguente inciso: e dal successivo comma 7 di questo articolo,;

- all'art. 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: 7. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, il Senato Accademico può deliberare, per singoli casi o per gruppi o categorie di casi, che le sanzioni disciplinari proposte dalla *Commissione* di cui all'art. 5 siano direttamente irrogate dal Rettore quando ricorrono gravi e motivate ragioni, e ciò sia utile alla speditezza del procedimento.

Art. 2. Norma di interpretazione autentica. – L'art. 2, comma 1, lett. c), si interpreta nel senso che rientra tra le ipotesi da esso regolate anche il mendacio commesso dall'incolpato dinanzi alla *Commissione disciplinare* per contrastare l'accertamento degli illeciti disciplinari ivi considerati. In ogni caso, il mendacio commesso dall'incolpato dinanzi alla *Commissione disciplinare* è considerato fatto idoneo a ledere l'ordinato svolgimento della vita universitaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento di disciplina.